

Speciale

Coronavirus: le disposizioni adottate da Governo e Regioni

Giovedì 12 marzo 2020 ore 17.00

INDICE

[Decreti legge adottati dal Governo](#)



[Ordinanze e direttive collegate ai dpcm in vigore](#)

[Precedenti dpcm-dm adottati dal Governo](#)



[Ordinanze e circolari già adottate dal Governo](#)

[Dpcm attualmente in vigore](#)



[Disposizioni adottate dalle Regioni](#)

DECRETI LEGGE ADOTTATI DAL GOVERNO

PROVVEDIMENTO	ITER	NOTE
<p>DECRETO LEGGE</p> <p>Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito nella Legge n. 13/20 del 5 marzo 2020 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>	<p>Publicato in GU Serie Generale n. 45 23 febbraio 2020</p> <p>Approvato in prima lettura con modifiche alla Camera (AC.2402) 26 febbraio 2020</p> <p>Approvato definitivamente dal Senato (AS.1741) 4 marzo 2020</p> <p>Publicato in GU Serie Generale n.61 del 9 marzo 2020</p>	<p>Articolo 1 individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica disponendo che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica (comma 1).</p> <p>Tra le misure che possono essere adottate vengono espressamente citate (comma 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di allontanamento dal Comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel Comune o nell'area (lettera a); • divieto di accesso al Comune o all'area interessata (lettera b); • sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (lettera c); • sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza (lettera d); • sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (lettera e) • sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero (lettera f); • sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale (lettera g); • applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (lettera h); • previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (lettera i); • chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità (lettera j); • chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali (lettera k) • previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente (lettera l); • limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, (lettera m); • sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare (lettera n); • sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del Comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 (lettera o).

		<p>Articolo 2 prevede misure per la gestione delle emergenze sanitarie in base alle quali le Autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, per prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.</p> <p>Articolo 3 detta le norme per l'attuazione delle misure di contenimento, che devono essere adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede infatti che le misure di cui ai precedenti articoli siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p>Articolo 4, detta le disposizioni finanziarie. Lo stanziamento previsto è di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dal Codice della protezione civile.</p>
<p>DECRETO LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>	<p>Publicato in GU Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020</p> <p>In corso d'esame in Commissione Bilancio del Senato (AS.1746)</p>	<p>Le disposizioni introdotte dal decreto sono volte ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.</p> <p>Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella "zona rossa"</p> <p>Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'), sono sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; "rottamazione-ter"; "saldo e stralcio". La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020; • il pagamento delle bollette di acqua, gas, energia elettrica e rifiuti fino al 30 aprile, con la previsione da parte di ARERA delle modalità di rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione e con l'individuazione, ove opportuno, anche delle modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (<i>il versamento del canone RAI, abbinato alla bolletta elettrica, avverrà senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione</i>). • il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese; • il pagamento dei diritti camerali; • il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. <p>Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della "zona rossa" ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.</p> <p>Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici - ovunque ubicati sul territorio nazionale - avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.</p> <p>Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella "zona rossa" - Il decreto interviene, tra l'altro, con i seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale - FIS); • possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell'emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria; • cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi; • indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (<i>compresi i titolari di attività di impresa iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria - AGO</i>) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell'attività. <p>Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell'emergenza sanitaria - Tra le altre misure adottate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella "zona rossa", comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all'80% nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90% in caso di riassicurazione. L'intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, per periodi determinati, alle PMI con sede in aree limitrofe alla "zona rossa" che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita; • la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscono la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; • l'incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici; • l'estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi; • l'estensione della carta della famiglia alle famiglie con almeno un figlio a carico (quest'ultima consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa); • misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working) da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e degli organismi di diritto pubblico; • il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, compresi i periodi di quarantena; • la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo a causa dell'ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca del 24 febbraio, di frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale; • la conservazione della validità dell'anno scolastico, anche qualora gli istituti non possano effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito delle misure di contenimento; • l'estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (<i>non imponibilità a fini IVA e imposte redditi</i>) alle donazioni di altre merci (<i>vestiario, computer ecc.</i>); • l'istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà;

		<ul style="list-style-type: none"> il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l'obbligo di segnalazione ("procedimento di allerta") che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l'emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell'impossibilità di farvi fronte. <p>Settore turistico - Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la "zona rossa", o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione.</p> <p>Altre disposizioni riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> la sospensione dei termini e rinvii delle udienze processuali; le modalità di presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza; le misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le misure per la funzionalità dei suddetti corpi; le misure urgenti per personale medico e infermieristico e per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso; la facilitazione dell'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
<p>DECRETO LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 recante Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria</p>	<p>GU Serie Generale n.60 8 marzo 2020</p> <p>Esame in Commissione Giustizia del Senato non ancora iniziato (AS. 1757)</p>	<p>Le norme in materia di amministrazione della giustizia mirano ad assicurarne continuità ed efficienza, fermo quanto già previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dai relativi decreti attuativi, dalle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della giustizia.</p> <p>Art. 1 - Differimento urgente al 22 marzo delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari</p> <p>Art. 2 - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia</p> <p>Art. 3 - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa</p> <p>Art. 4 - Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile</p> <p>Art. 5 - Clausola di invarianza finanziaria</p> <p>Art. 6 - Entrata in vigore</p>
<p>DECRETO LEGGE n. 14 del 9 marzo 2020 recante Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19</p>	<p>GU Serie Generale n.62 9 marzo 2020</p> <p>Esame in Commissione Affari sociali della Camera non ancora iniziato (AC. 2428)</p>	<p>Capo I - Potenziamento delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale</p> <p>Articolo 1 (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo al personale sanitario). Gli enti e le aziende del SSN sono autorizzati - fino al 31 luglio 2020 - ad assumere personale sanitario, inclusi i medici specializzandi all'ultimo anno e i medici abilitati. In caso di verificata impossibilità di procedere alle assunzioni, le regioni e le Province autonome possono conferire incarichi di lavoro autonomo di massimo sei mesi a personale medico e infermieristico in quiescenza.</p> <p>Articolo 2 (Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al servizio sanitario nazionale). Gli enti e le aziende del SSN sono autorizzati - fino al 31 luglio 2020 - a conferire incarichi a tempo determinato a personale sanitario e medici. Per la seconda sessione dell'A.A. 2018/2019, l'esame di laurea delle professioni infermieristiche può essere svolto a distanza.</p> <p>Articolo 3 (Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN). Per effetto degli articoli 1 e 2, le regioni provvedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno.</p> <p>Articolo 4 (Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta). Fino al 31 luglio 2020: al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con il SSN; i medici abilitati possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica; I medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN.</p> <p>Articolo 5 (Incremento delle ore di specialistica ambulatoriale). Le aziende e gli enti del SSN possono procedere a un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna per l'anno 2020.</p> <p>Articolo 6 (Disposizioni urgenti in materia di volontariato). Fino al 31 luglio 2020, la qualità di volontario non è più incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.</p> <p>Articolo 7 (Sorveglianza sanitaria). L'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva non si applica agli operatori sanitari e a quelli di servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. Gli operatori sospendono ogni attività in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19.</p> <p>Capo II - Potenziamento delle reti assistenziali</p> <p>Articolo 8 (Unità speciali di continuità assistenziale). Fino al 31 luglio 2020, al fine di consentire la continuità assistenziale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, le regioni e le province autonome istituiscono una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare di pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. A seguito di triage telefonico, i medici comunicano all'unità il nominativo e l'indirizzo dei pazienti. Il triage per i pazienti che si recano in pronto soccorso dovrà avvenire in un ambiente diverso e separato.</p> <p>Articolo 9 (Assistenza a persone ed alunni con disabilità). Gli enti locali possono offrire assistenza domiciliare ad alunni disabili. Le regioni e le province autonome hanno la facoltà di istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, unità speciali per erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio a favore di persone con disabilità, con fragilità e comorbilità.</p> <p>Articolo 10 (Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per l'ossigeno terapia). Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF, sentite Federfarma e Assofarm, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale attraverso le strutture</p>

sanitarie individuate dalle regioni ovvero, entro il 2022, mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto individua anche le modalità tecniche per la ricarica dei presidi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale nonché le modalità con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di tale terapia. Nelle more dell'adozione del decreto, a causa dell'emergenza Covid-19, il Ministro della Salute può provvedere con ordinanza. Le disposizioni sono attuate attraverso le risorse previste a legislazione vigente, nel rispetto del limite del finanziamento della farmacia dei servizi (art. 1, commi 406 e 406-ter l. n. 205/2017) e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III - Incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l'acquisto.

Articolo 11 (Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici). Per consentire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e medicali (DPI) necessari a fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario. I contratti relativi all'acquisto dei DPI nonché ogni altro atto negoziale conseguente all'urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui al comma 1 del presente articolo sono sottratti dal controllo da parte della Corte dei Conti e la responsabilità è limitata ai soli casi di dolo.

Articolo 12 (Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria). Il Dipartimento della protezione civile, per il tramite di Consip, è autorizzato ad acquistare 5000 impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori. E' autorizzata una spesa di 185 milioni di euro.

Capo IV - Altre disposizioni

Articolo 13 (Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario). Le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in libera professione intramuraria. Agli esercenti le professioni sanitarie impegnati a far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19 non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro previsti dal contratto nazionale a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata.

Articolo 14 (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale). Fino al 31 luglio 2020, i soggetti e le autorità preposte alla gestione dell'emergenza possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali (incluse le categorie di dati particolari, come quelli sulla salute, e relativi a condanne penali e reati, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679) necessari all'espletamento delle funzioni. Le autorizzazioni al trattamento dei dati possono essere conferite con modalità semplificate, anche oralmente, e l'informativa può essere omessa o fornita in forma semplificata, previa comunicazione orale della limitazione. Dopo il 31 luglio 2020, i soggetti preposti alla gestione dell'emergenza adottano le misure idonee a ricondurre i trattamenti nell'ambito delle regole ordinarie.

Articolo 15 (Sanzioni amministrative). Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi imposti dalle misure di contenimento approvate a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Articolo 16 (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano). Le disposizioni del presente decreto-legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano tenuto conto delle peculiarità dei loro ordinamenti e, ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

Articolo 17 (Disposizioni finanziarie). È autorizzata una spesa di 660 milioni di euro per il 2020 a valere sul finanziamento sanitario corrente per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome. Con decreto direttoriale del MEF sono assegnate le risorse.

Articolo 18 (Entrata in vigore). Il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

PRECEDENTI DPCM-DM ADOTTATI DAL GOVERNO

DPCM - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	DPCM - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	DM - Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	DPCM - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	DPCM - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero Territorio nazionale
GU Serie Generale n. 45 23 febbraio 2020	GU Serie Generale n.47 25 febbraio 2020	GU Serie Generale n. 48 26 febbraio 2020	GU Serie Generale n.52 1 marzo 2020	GU Serie Generale n. 55 4 marzo 2020

DPCM ATTUALMENTE IN VIGORE

PROVVEDIMENTO	ITER	NOTE
<p>DPCM - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale</p>	<p>GU Serie Generale n.64 dell'11 marzo 2020</p>	<p>Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) prevede che sull'intero territorio nazionale siano adottate le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne la vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell'Allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, compresi i centri commerciali. È disposta la chiusura dei mercati, ma è consentita la vendita all'interno di essi dei soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), tranne le mense e il catering continuativo su base contrattuale. È consentita: la sola ristorazione con consegna a domicilio; la somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo strade, autostrade, all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali. All'interno delle attività consentite deve sempre essere rispettata la distanza interpersonale di un metro. • Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2. • Sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. • Il Presidente della Regione con ordinanza ha la facoltà di ridurre o sopprimere i servizi di Trasporto pubblico locale sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre la riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. • Fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento delle prestazioni lavorative del personale dipendente in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. • Per quanto riguarda le attività produttive le attività professionali si raccomanda che: <ol style="list-style-type: none"> a. Sia attuato il massimo utilizzo dello smart working da parte delle imprese; b. Siano incentivate le ferie, i congedi retribuiti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dipendenti; c. Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d. Assumano dei protocolli di sicurezza anti-contagio e l'utilizzo di DPI laddove non possa essere rispettata la distanza interpersonale di un metro; e. Sia incentivata la sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali. • Limitare gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso negli spazi comuni. • Adozione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per quanto riguarda le disposizioni dei numeri 7 e 8 del presente dpcm. • Per tutte le attività non sospese si raccomanda il massimo utilizzo del lavoro agile. <p>Art. 2 (Disposizioni finali)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il presente decreto è valido sino al 25 marzo; • Con il presente decreto cessano di produrre effetti, se incompatibili, le disposizioni di cui al dpcm 8 marzo 2020 e dpcm 9 marzo 2020; • Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. <p>Allegato 1 . Commercio al dettaglio: ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ict) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4), commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, farmacie, commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono e commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.</p> <p>Allegato 2 - Servizi per la persona: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.</p>
<p>DPCM - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di</p>	<p>GU Serie Generale n.62 del 9 marzo 2020</p>	<p>Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)</p> <p>Comma 1 - Estende le misure precedentemente adottate per la c.d. zona rossa, di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo, all'intero territorio nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; • Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (+37.5°) è raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio; • Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

<p>contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati fatta salva la possibilità, per gli atleti professionisti, di svolgere attività sportiva all'interno di impianti a porte chiuse o all'aperto in assenza di pubblico; • Si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie; • Sono chiusi gli impianti sciistici; • Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate in luoghi pubblici o privati; • Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le scuole di ogni ordine e grado e le Università; • L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone; • Sono chiusi i servizi museali e altri istituti culturali; • Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, eccetto quelle svolte con valutazione effettuata su basi curriculari e con modalità telematica. Tra le altre sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario; • Sono consentite le attività di ristorazione dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire la distanza di sicurezza; • Sono consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso contingentato ed evitando l'assembramento di persone; • Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e di chi è impegnato nelle attività delle unità di crisi costituite a livello regionale; • Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19; • Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; • Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri benessere e termali, dei centri culturali, sociali e ricreativi; • Sono sospesi gli esami per il rilascio della patente di guida. <p>Comma 2 - Vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p> <p>Comma 3 - Sospende gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina sia in luoghi pubblici che privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili a porte chiuse solo per le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI. All'interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse e senza pubblico le società sportive sono tenute ad effettuare i controlli per contenere la diffusione del COVID-19.</p> <p>Art. 2 (Disposizioni finali)</p> <p>Comma 1 - Le disposizioni producono effetto dal 10 marzo 2020 e sono efficaci sino al 3 aprile 2020.</p> <p>Comma 2 - Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui all'articolo 2 (Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19) e all'articolo 3 (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale) del DPCM 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.</p>
<p>DPCM - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>	<p>GU Serie Generale n.59 dell'8 marzo 2020</p>	<p>Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.</p> <p>Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle aree sopracitate vengono adottate le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; • Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre ($+37.5^{\circ}$) è raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio; • Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; • Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Viene fatta salva la possibilità, per gli atleti professionisti, di svolgere attività sportiva all'interno di impianti a porte chiuse o all'aperto in assenza di pubblico; • Si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie; • Sono chiusi gli impianti sciistici; • Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate in luoghi pubblici o privati; • Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le scuole di ogni ordine e grado e le Università; • L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone; • Sono chiusi i servizi museali e altri istituti culturali; • Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, eccetto quelle svolte con valutazione effettuata su basi curriculari e con modalità telematica. Tra le altre sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario; • Sono consentite le attività di ristorazione dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire la distanza di sicurezza; • Sono consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso contingentato ed evitando l'assembramento di persone; • Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e di chi è impegnato nelle attività delle unità di crisi costituite a livello regionale; • sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19; • Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

- Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri benessere e termali, dei centri culturali, sociali e ricreativi;
- Sono sospesi gli esami per il rilascio della patente di guida.

Art. 2 - Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

Allo scopo di contrastare il diffondersi del virus a livello nazionale vengono adottate le seguenti disposizioni:

- Sono sospesi i congressi, le riunioni e gli eventi sociali in cui è coinvolto il personale sanitario o incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in luogo sia pubblico che privato;
- Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche e locali assimilati;
- Sono chiusi i servizi museali e altri istituti culturali;
- Lo svolgimento dell'attività di ristorazione è svolta con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro;
- E' raccomandato agli esercizi commerciali che vengano adottate disposizioni tali da consentire l'utilizzo delle strutture in modalità tali da evitare gli assembramenti di persone;
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. Resta consentito lo svolgimento delle competizioni e delle sedute d'allenamento per gli atleti agonisti all'interno di impianti sportivi a porte chiuse e in assenza di pubblico. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- Sono sospesi fino al 15 marzo i servizi educativi per l'infanzia e le scuole di ogni ordine e grado;
- Sono sospesi i viaggi di istruzione;
- La riammissione nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole per assenze dovute a malattie infettive, di durata superiore ai 5 giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico;
- Attivazione di attività didattiche a distanza avendo cura anche degli studenti con specifiche esigenze di disabilità;
- Possibilità di svolgimento a distanza delle attività didattiche e curriculari presso le Università, tenendo conto anche delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- E' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale d'attesa dei pronto soccorso, salvo specificazioni diverse;
- L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- Lo smart working può essere attuato sino al 31 luglio 2020 per i lavoratori subordinati anche in assenza degli accordi individuali. Gli obblighi di informativa sono assolti anche in via telematica ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito INAIL.
- Si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
- L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;
- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

Comma 1 - Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- Il personale sanitario il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità applica le indicazioni per la sanificazione previste dal Ministero della salute;
- E' raccomandato alle persone anziane o affette da patologie croniche, o con multimorbilità o immunodepresse di evitare di uscire dalla propria abitazione al di fuori dai casi di stretta necessità;
- Si raccomanda di evitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi di strettamente necessari;
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (+ 37,5°) è raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali;
- Vi è l'obbligo di esporre presso i servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle Università, negli uffici delle restanti p.a. le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;
- I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali;
- E' raccomandato ai comuni e agli enti territoriali di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, svolte senza creare assembramenti di persone;
- Inserimento di soluzioni disinfettanti all'interno dei locali delle p.a. e nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico;
- Adozione di procedure atte ad evitare il contatto ravvicinato durante lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private;
- Disinfezione dei mezzi da parte delle aziende di pubblico trasporto;
- Obbligo di comunicazione al dipartimento di prevenzione della Asl, nonché al medico di medicina generale (MMG) e al pediatra di libera scelta (PLS), per chiunque abbia fatto ingresso in Italia da un paese a rischio epidemiologico (zonizzazione OMS).

Comma 2 - L'operatore di sanità pubblica che ha ricevuto la comunicazione da parte dei soggetti che provengono da zone a rischio deve:

- Assumere informazioni, contattando telefonicamente il soggetto esposto a rischio;
- Accertare la necessità di avviare una vigilanza sanitaria e un isolamento fiduciario e informare l'interessato sulle misure da adottare;
- Accertare la necessità di avviare una vigilanza sanitaria e un isolamento fiduciario e informare l'interessato e informare il MMG o il PLS;
- In caso di necessità si procede al rilascio di una dichiarazione per l'INPS, al datore di lavoro e al MMG o al PLS in cui si specificano i motivi della quarantena.

Comma 3 - L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

- Accertare l'assenza dei sintomi;
- Informare il soggetto circa i sintomi e le caratteristiche di contagiosità;
- Informare circa la necessità di monitorare costantemente la temperatura corporea.

Comma 4 - Informazioni sulle modalità e l'efficacia dell'isolamento domiciliare:

- Mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni;

	<ul style="list-style-type: none">• Divieto di spostamento;• Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. <p>Comma 5 - Nel caso di comparsa dei sintomi la persona in sorveglianza deve:</p> <ul style="list-style-type: none">• Avvertire il MMG o il PLS;• Indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria;• Rimanere in stretto isolamento <p>Comma 6 - L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente la persona in sorveglianza. In caso di comparsa dei sintomi si provvede secondo le disposizioni ministeriali.</p> <p>Comma 7 - Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.</p> <p><i>Allegato 1 (Misure igienico-sanitarie): reca undici prescrizioni comportamentali (es. lavaggio mani, distanza di almeno 1 metro nei contatti sociali, ecc)</i></p> <p>Art. 4 - Monitoraggio delle misure</p> <p>Il Prefetto territorialmente competente monitora l'attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità). Pene: arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro</p> <p>Art. 5 - Disposizioni finali</p> <ul style="list-style-type: none">• Le disposizioni del decreto producono effetto dall'8 marzo sino al 3 aprile 2020, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure;• Dall'8 marzo cessano di avere effetto i DPCM del primo e del 4 marzo 2020;• Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni.
--	--

ORDINANZE E DIRETTIVE COLLEGATE AI DPCM 8 E 9 MARZO

DIRETTIVA Direttiva Ministero dell'interno n. 14606 dell'8 marzo 2020	ORDINANZA Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza Protezione civile n. 645)	ORDINANZA Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza Protezione civile n. 646)	ORDINANZA Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 648)	Chiarimenti Ministero dei trasporti (MIT)
Link al testo della Direttiva n. 14606 dell'8 marzo 2020 Link al testo dell'autocertificazione per lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all'interno delle nuove zone rosse	GU Serie Generale n.61 del 9 marzo 2020	GU Serie Generale n.61 del 9 marzo 2020	GU Serie Generale n.64 dell'11 marzo 2020	Link al sito del Ministero dei trasporti
<p>1) La convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, per l'assunzione delle necessarie misure di coordinamento.</p> <p>2) Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all'interno dei territori "a contenimento rafforzato":</p> <p>a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.</p> <p>b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall'Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.</p> <p>c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso "termoscan". Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori tramite le autodichiarazioni.</p> <p>d) Negli aeroporti delle aree dei territori "a contenimento rafforzato", i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.</p> <p>e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all'atto dell'ingresso.</p> <p>f) Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.</p> <p>3) La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.</p> <p>4) Le sanzioni sono quelle indicate dal dpcm 8 marzo 2020.</p> <p>A questo proposito, al fine di fornire al pubblico un'informazione non solo corretta ma quanto più esaustiva possibile, il personale operante provvederà anche a informare gli interessati sulle più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento non conforme.</p>	<p>Articolo 1 (Potenziamento Servizio 1500) stabilisce che il Soggetto attuatore del Ministero della salute è autorizzato ad affidare in outsourcing per il potenziamento del Servizio 1500 (numero di pubblica utilità, relativo all'infezione da nuovo Covid-2019, un servizio di contact center di primo livello composto da un massimo di 200 postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi.</p> <p>Articolo 2 (Incremento del personale medico) stabilisce che il Soggetto attuatore del Ministero della salute è autorizzato a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di trentotto unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza.</p> <p>Articolo 3 (Oneri iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute) prevede che le risorse economiche derivino dallo stato di previsione del Ministero della salute nel limite di euro 5.400.000.</p>	<p>Il comma 1 ribadisce che il divieto di spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori delle zone rosse (Lombardia e altre 14 province) nonché all'interno dei medesimi territori vale per le persone fisiche. Le disposizioni non si applicano quindi al transito e al trasporto di merci e a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Inoltre non si vieta lo spostamento alle persone fisiche su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività</p> <p>Il comma 2 stabilisce che non viene limitata l'attività degli uffici pubblici, fermo restando la possibilità di adozione di misure di lavoro agile.</p> <p>Il comma 3 stabilisce che le Regioni danno attuazione con propri provvedimenti alla presente ordinanza</p>	<p>L'articolo 1 stabilisce l'applicazione all'intero territorio nazionale della chiusura degli impianti sciistici</p>	<p>Il Ministero dei trasporti chiarisce che nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall'art. 1 del dpcm 8 marzo 2020. In attesa di linee guida sulla movimentazione delle merci, il MIT chiarisce alcuni punti relativi ai transfrontalieri e alle merci.</p> <p>Per quanto riguarda i transfrontalieri, le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Pertanto, salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.</p> <p>Per quanto riguarda le merci, queste possono entrare ed uscire dai territori interessati. L'attività degli operatori addetti al trasporto è un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.</p>


ORDINANZE E CIRCOLARI GIA' ADOTTATE DAL GOVERNO


ORDINANZA Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 637)	ORDINANZA Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 638)	ORDINANZA Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Ordinanza n. 639)	ORDINANZA Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 642)	ORDINANZA Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 643)	CIRCOLARE MINISTERIALE Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa
GU Serie Generale n. 48 26 febbraio 2020	GU Serie Generale n. 48 26 febbraio 2020	GU Serie Generale n. 48 26 febbraio 2020	GU Serie Generale n.53 2 marzo 2020	GU Serie Generale n.53 2 marzo 2020	Circolare n.1/2020 La circolare è in corso di registrazione presso gli organi competenti

DISPOSIZIONI ADOTTATE DALLE REGIONI

REGIONE	LINK	NOTE
 Abruzzo	Comunicazione dipartimento Sanità Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Allegato 1 Allegato 2 Circolare esplicativa Ordinanza n.3 Ordinanza n.4 Ordinanza n.5	<p>23 febbraio 2020 26 febbraio 2020 8 marzo 2020 9 marzo 2020 9 marzo 2020 9 marzo 2020 11 marzo 2020 11 marzo 2020 11 marzo 2020</p> <p>Circolare esplicativa Ordinanza n.3</p> <ul style="list-style-type: none"> Sospensione dell'attività ambulatoriale programmata Sospensione delle attività ambulatoriali in classe di priorità B, D e P. Non è sospesa l'attività ambulatoriale in classe U Sospensione degli screening oncologici di mammella, cervice uterina e colon retto sino al 3 aprile 2020 <p>Ordinanza n.4</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicazioni sulla riduzione del flusso di pazienti che accedono agli ambulatori di MMG e PLS Le attività di trapianto da donatore deceduto non rientrano tra le attività di possibile sospensione Proroga sino al 30 giugno di tutte le esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in scadenza o scadute dal primo marzo Sospensione delle visite periodiche ai lavoratori Le visite presso i MMG e i PLS, sino al 3 aprile, verranno erogate a seguito di prenotazione Sospensione sino al 3 aprile delle visite medico legali in ambito assistenziale <p>Ordinanza n.5</p> <ul style="list-style-type: none"> Sospensione dei tirocini extracurricolari Il tirocinante può essere autorizzato, ove possibile, a svolgere la propria attività a distanza <p>Sospensione dell'attivazione di nuovi tirocini extracurricolari sino al 3 aprile nella Regione Abruzzo</p>
 Basilicata	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Nota n.41880 Ordinanza n.4	<p>23 febbraio 2020 (studenti) 27 febbraio 2020 8 marzo 2020 9 marzo 2020 11 marzo 2020</p> <p>Nota n.41880</p> <ul style="list-style-type: none"> Accesso previo appuntamento presso gli uffici regionali <p>Ordinanza n.4</p> <ul style="list-style-type: none"> Sospensione attività di centri benessere e parrucchieri Sospensione delle attività che prevedono ristorazione sul luogo. Consentita attività take-away se si evita il contatto personale alla consegna <p>Sospensione dei mercati ordinari e straordinari eccetto i banchi per la vendita di prodotti alimentari</p>
 Calabria	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Nota n. 105596.2019 Circolare Prot. Siar N. 98538	<p>27 febbraio 2020 5 marzo 2020 8 marzo 2020 10 marzo 2020 11 marzo 2020 11 marzo 2020 11 marzo 2020</p> <p>Ordinanza n.4</p> <ul style="list-style-type: none"> Sospensione attività ambulatoriale e dei ricoveri Misure di informazione e prevenzione Costituzione di un'Unità di Crisi Regionale Procedure per i controlli dei passeggeri in arrivo presso gli aeroporti della Regione Calabria Non vengono applicate misure restrittive al transito e al trasporto delle merci <p>Ordinanza n.5</p> <ul style="list-style-type: none"> Sospensione attività dei centri estetici e parrucchiere <p>Nota n.105596.2019</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicazioni operative per i Centri per l'impiego/Enti Ospitanti (Sospensione attività di tirocinio)

				<p>Circolare Prot. Siar N. 98538</p> <ul style="list-style-type: none"> Precisazioni sospensione tirocini e attività formative 	
	Campania	<p>Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n.9 Ordinanza n.10 Ordinanza n.11 Ordinanza n.12 Chiarimento ordinanza n.12 Ordinanza n.13</p>	<p>24 febbraio 2020 26 febbraio 2020 26 febbraio 2020 6 marzo 2020 6 marzo 2020 6 marzo 2020 8 marzo 2020 9 marzo 2020 9 marzo 2020 10 marzo 2020 11 marzo 2020 11 marzo 2020 12 marzo 2020</p>	<p>Ordinanza n.11:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fino al 3 aprile 2020, obbligo per esercizi di ristorazione e bar di rispettare l'orario di apertura 6.00 - 18.00. <p>Ordinanza n.12, con successivo chiarimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fino al 3 aprile 2020, divieto di svolgimento di mercati al dettaglio di qualsiasi natura, e di fiere di qualsiasi genere. Non si applica ai mercati di vendita all'ingrosso. <p>Ordinanza n.13:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fino al 25 marzo 2020, chiusura servizi di ristorazione quali pub, bar, ristoranti, gelateria. Altri esercizi di vendita di beni di prima necessità sono legittimati a consegne a domicilio con adeguate misure di protezione. Gli esercizi in cui si svolgono ordinariamente attività miste, sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo 2020. Rimane il divieto di utilizzo degli impianti sportivi, ad esclusione di quelli utilizzati da atleti professionisti e di categoria assoluta. In tal caso, le società sportive dovranno effettuare controlli idonei. 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> DPCM dell'8 marzo 2020 (Zone Rosse) DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali)
	Emilia Romagna	<p>Ordinanza Circolare esplicativa Decreto PdG n.25 Decreto PdG n.26 Decreto PdG n.27 Decreto PdG n.28 Ordinanza n.29 Ordinanza n.31 Ordinanza n.32</p>	<p>23 febbraio 2020 24 febbraio 2020 2 marzo 2020 2 marzo 2020 4 marzo 2020 5 marzo 2020 8 marzo 2020 9 marzo 2020 10 marzo 2020</p>	<p>Ordinanza n.31:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dall'11 marzo al 3 aprile 2020 i servizi di taxi e di trasporto di noleggio con conducente devono avvenire con utilizzo di mascherina e guanti monouso. Si raccomanda la sanificazione regolare del mezzo. <p>Ordinanza n.32:</p> <p>Dall'11 marzo al 3 aprile 2020 sono sospesi i mercati ordinari e straordinari e le fiere, ad eccezione di quelli destinati alla vendita di prodotti alimentari</p>	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> DPCM dell'8 marzo 2020 (Zone Rosse) DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali)
	Friuli Venezia Giulia	<p>Ordinanza Ordinanza n.1</p>	<p>23 febbraio 2020 1 marzo 2020</p>		<p>Si applicano le disposizioni previste dal</p> <ul style="list-style-type: none"> DPCM dell'8 marzo 2020 (Zone Rosse) DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali)
	Lazio	<p>Ordinanza n. Z00002 Ordinanza n. Z00002/EC Ordinanza n. T00055 Ordinanza n. Z00003 Ordinanza n. Z00004 Ordinanza n. Z00005 Ordinanza n. Z00006 Decreto n. U00045</p>	<p>26 febbraio 2020 27 febbraio 2020 5 marzo 2020 6 marzo 2020 8 marzo 2020 9 marzo 2020 10 marzo 2020 11 marzo 2020</p>	<p>Ordinanza n. Z00006:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estende la chiusura anche ai centri estetici, ai centri tatuaggi, autonomi ovvero inseriti all'interno di altre strutture o esercizi commerciali e alle strutture termali Fino al 3 aprile 2020, è disposta, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta dell'interessato, del tutore o del legale rappresentante, senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione Differimento dei termini per il rilascio del certificato di esenzione per reddito E02 al 30 giugno 2020 è esteso ai codici E01, E03, E04 e si applica anche all'esenzione per patologia Valutazione sulla fattibilità della riduzione o sospensione delle attività di ricovero in elezione erogate dalle strutture del SSR e delle attività ambulatoriali non ospedaliere differibili e non urgenti Gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e tutti i soggetti che trasformano, producono, tengono in deposito o comunque manipolano per poi vendere o somministrare prodotti alimentari, in 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> DPCM dell'8 marzo 2020 (Zone Rosse) DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali)

				<p>relazione all'attività svolta, sono tenuti all'utilizzo obbligatorio di mascherine e guanti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quarantena per i cittadino provenienti dalle aree a rischio, non in grado di poter assicurare l'assenza di contatti con persone affette da COVID-19 • Chi ha necessita di certificazione di malattia INPS, o modulo in carta bianca se militari e forze dell'ordine, può contattare il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, il Dipartimento di Prevenzione • Validità fino a nuovo provvedimento <p>Decreto n. U00045:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rilascio del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale provvisori per posti residenza di Livello Assistenziale Intensivo per persone non autosufficienti anche anziane, per ragioni di necessità e di urgenza 	
	Liguria	<p>Nota esplicativa Ulteriore nota esplicativa Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Ordinanza n.4 Nota esplicativa dell'Ordinanza n.4</p>	<p>25 febbraio 2020 27 febbraio 2020 1 marzo 2020 3 marzo 2020 8 marzo 2020 8 marzo 2020</p>		<p>Si applicano le disposizioni previste dal</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM dell'8 marzo 2020 (Zone Rosse) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali)
	Lombardia	<p>Ordinanza Decreto n.498 Faq ordinanza regionale Atto dirigenziale n.2521 Comunicato</p>	<p>23 febbraio 2020 24 febbraio 2020 24 febbraio 2020 27 febbraio 2020 11 marzo 2020</p>	<p>Comunicato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Donazioni a sostegno del servizio sanitario con apertura di un conto corrente dedicato 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM dell'8 marzo 2020 (Zone Rosse) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali)
	Marche	<p>Ordinanza n.1 Errata corrige Ordinanza n.2 Nota esplicativa Ordinanza n.3 Ordinanza n. 4 Circolare esplicativa Ord. n. 4 Circolare esplicativa dpcm 9 marzo Ordinanza n. 5 Ordinanza n. 6</p>	<p>25 febbraio 2020 27 febbraio 2020 27 febbraio 2020 27 febbraio 2020 3 marzo 2020 10 marzo 2020</p>	<p>Ordinanza n. 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le persone fisiche che si spostano per motivi di lavoro, necessità e salute sono esentati dall'obbligo di comunicazione • Validità fino al 3 aprile <p>Ordinanza n. 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le persone fisiche di Pesaro e Urbino che si sono spostate nelle altre province marchigiane devono comunicare tale circostanza, osservare un periodo di quarantena di 14 giorni, non spostarsi, rimanere raggiungibili e, in comparsa dei sintomi, contattare il medico • Le persone fisiche che vengono dalla zona rossa e che si spostano per motivi di lavoro, necessità e salute sono esentati dall'obbligo di comunicazione • Validità fino al 3 aprile 	<p>Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM dell'8 marzo 2020 (Zone Rosse) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali)
	Molise	<p>Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3</p>	<p>24 febbraio 2020 26 febbraio 2020 8 marzo 2020</p>		<p>Si applicano le disposizioni previste dal</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM dell'8 marzo 2020 (Zone Rosse) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali)
	Piemonte	<p>Ordinanza Nota esplicativa Decreto n.24 Ordinanza n.25 Disposizioni per i dipendenti</p>	<p>23 febbraio 2020 24 febbraio 2020 1 marzo 2020 2 marzo 2020 8 marzo 2020</p>		<p>Si applicano le disposizioni previste dal</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM dell'8 marzo 2020 (Zone Rosse) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali)
	Puglia	<p>Disposizioni Ordinanza Ordinanza Piano Operativo Emergenza Ordinanza Ordinanza n.176 Ordinanza n.177</p>	<p>26 febbraio 2020 26 febbraio 2020 27 febbraio 2020 28 febbraio 2020 3 marzo 2020 8 marzo 2020 8 marzo 2020</p>		<p>Si applicano le disposizioni previste dal</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPCM dell'8 marzo 2020 (Zone Rosse) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali)

	Sardegna	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Determinazione n.138 Deliberazione n.10/1 Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Legge Regionale n.9 Nota esplicativa ordinanza n.5	22 febbraio 2020 23 febbraio 2020 27 febbraio 2020 2 marzo 2020 8 marzo 2020 8 marzo 2020 9 marzo 2020 9 marzo 2020 10 marzo 2020	Ordinanza n.5: Tutti i soggetti che hanno fatto ingresso in Sardegna devono: <ul style="list-style-type: none"> • Osservare la permanenza domiciliare • comunicare tale circostanza al proprio MMG o PLS • Espletare le procedure burocratiche riguardanti la prevenzione e la gestione del virus • Gestione, da parte dei vettori aerei e navali delle società di gestione degli scali e delle altre autorità comunemente competenti, di schedare i viaggiatori arrivati in Sardegna • Gestione dei nominativi acquisiti • Disposizioni per l'equipaggio di navi e aeromobili di linea Nota esplicativa ordinanza n.5: <ul style="list-style-type: none"> • L'ordinanza n.5 si riferisce a tutti, senza distinzione di provenienza geografica 	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> • DPCM dell'8 marzo 2020 (Zone Rosse) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali)
	Sicilia	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Ordinanza n.4 Protocollo n.10962	25 febbraio 2020 26 febbraio 2020 8 marzo 2020 8 marzo 2020 9 marzo 2020	Protocollo n.10962: <ul style="list-style-type: none"> • Circolare dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità contenente disposizioni per il personale 	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> • DPCM dell'8 marzo 2020 (Zone Rosse) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali)
	Toscana	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Allegato A - Circolare Capo DPC Ordinanza n.8 Ordinanza n.9 Ordinanza n.10	21 febbraio 2020 22 febbraio 2020 23 febbraio 2020 26 febbraio 2020 28 febbraio 2020 2 marzo 2020 4 marzo 2020 4 marzo 2020 6 marzo 2020 8 marzo 2020 10 marzo 2020	Ordinanza n. 10 <ul style="list-style-type: none"> • Chiarimenti applicativi delle passate ordinanze • Chiarimenti sull'applicazione della misura della quarantena • La Task force sanitaria ha il compito di individuare le misure straordinarie e temporanee di riassetto della rete ospedaliera Validità di 90 giorni	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> • DPCM dell'8 marzo 2020 (Zone Rosse) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali)
	Trentino Alto Adige (Trento)	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Circolare Ordinanza n.6	22 febbraio 2020 24 febbraio 2020 28 febbraio 2020 3 marzo 2020 6 marzo 2020 9 marzo 2020 11 marzo 2020	Ordinanza n. 6 <ul style="list-style-type: none"> • Mobilità per scopo salutistico presso la propria abitazione • Disposizione dei controlli per gli spostamenti urbani ed extraurbani • Riduzione del trasporto pubblico locale • Disposizioni sulle forniture a domicilio 	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> • DPCM dell'8 marzo 2020 (Zone Rosse) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali)
	Trentino Alto Adige (Bolzano)	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Ordinanza n.4 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7	23 febbraio 2020 26 febbraio 2020 3 marzo 2020 4 marzo 2020 9 marzo 2020 10 marzo 2020	Ordinanza n.7 <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di ogni forma di assembramento • Divieto di spostamento nel territorio provinciale tranne che in per motivi eccezionali • Richiamo delle disposizioni di cui ai DPCM adottati dal Governo 	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> • DPCM dell'8 marzo 2020 (Zone Rosse) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali)
	Umbria	Ordinanza n.1 Deliberazione n.126 (Centro Operativo Regionale) Ordinanza	26 febbraio 2020 26 febbraio 2020 4 marzo 2020		Si applicano le disposizioni previste dal: <ul style="list-style-type: none"> • DPCM dell'8 marzo 2020 (Zone Rosse) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali)
	Valle D'Aosta	Circolare Comunicato USL Comunicato	2 marzo 2020 11 marzo 2020 11 marzo 2020	Comunicato USL: <ul style="list-style-type: none"> • le attività ambulatoriali sul territorio verranno effettuate esclusivamente negli unici quattro Poliambulatori riconosciuti a livello regionale (Donnas, Chatillon, Aosta e Morgex) • Precisazioni sull'organizzazione dei presidi medico-sanitari (visite specialistiche, prenotazioni, numero di accompagnatori, ...) Comunicato:	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: <ul style="list-style-type: none"> • DPCM dell'8 marzo 2020 (Zone Rosse) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali)

				<ul style="list-style-type: none"> Nuove disposizioni sul trasporto pubblico locale 	
	Veneto	Ordinanza Chiarimenti applicativi Comunicato	23 febbraio 2020 24 febbraio 2020 11 marzo 2020	Comunicato <ul style="list-style-type: none"> Donazioni a sostegno del servizio sanitario con apertura di un conto corrente dedicato 	Si applicano le disposizioni previste dal <ul style="list-style-type: none"> DPCM dell'8 marzo 2020 (Zone Rosse) DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali)